

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAOLLO

Seduta del 28/09/2018

Esame del ricorso n. 1525037/2017 del 30/12/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 28/09/2018

FATTO

In data 20/03/2013, il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale per l'importo di € 27.717,24, rimborsabile in 96 rate mensili ed ancora in ammortamento alla data di presentazione del ricorso. Assumendo la natura obbligatoria delle polizze assicurative a protezione del credito associate al finanziamento (imposte dal finanziatore per concedere il prestito, o per concederlo alle condizioni di stipula), il ricorrente afferma che il relativo costo avrebbe dovuto essere considerato nel calcolo del TAEG, il cui valore effettivo risulterebbe dunque superiore a quello indicato in contratto. Rilevata, pertanto, la nullità della clausola relativa al TAEG, chiede la riformulazione del piano di ammortamento del prestito, con applicazione del tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei BOT, e la restituzione di quanto pagato in eccesso. Chiede inoltre che venga ordinato all'intermediario di dimostrare l'importo trattenuto al consumatore e versato alla compagnia assicurativa per la copertura "protezione salute" e che venga disposto in proprio favore, infine, l'integrale rimborso delle spese di assistenza difensiva. Costitutosi, l'intermediario eccepisce la facoltatività della copertura assicurativa sottoscritta dal ricorrente e, quindi, la corretta esclusione del relativo costo dal calcolo del TAEG. Nell'evidenziare la mancata ricorrenza degli indici probatori di obbligatorietà della polizza, per come individuati dal Collegio di coordinamento dell'ABF, precisa che il modulo SECCI indicava chiaramente la facoltatività dell'adesione alla polizza e produce inoltre alcuni contratti (facenti parte di un più ampio elenco di finanziamenti) conclusi, con clienti aventi la medesima classe di merito del ricorrente, nel medesimo periodo nel quale è stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

stipulato quello oggetto di ricorso, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito ed a parità di condizioni economiche. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Con memoria integrativa del 14/06/2018, il ricorrente adduce ulteriori argomentazioni a sostegno dell'obbligatorietà della polizza (mancato rispetto della procedura prevista per la stipula di contratti facoltativi connessi a contratti di finanziamento, coincidenza fra beneficiario dell'assicurazione e intermediario, significatività delle provvigioni incamerate dall'intermediario, diversità fra le condizioni del contratto di finanziamento originario e quelli comparativi offerti dall'intermediario, ecc.) e insiste per la produzione di prova circa il versamento del premio assicurativo.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la difformità tra il TAEG indicato in un contratto di prestito e quello effettivo, non essendo state considerate nel calcolo del primo le polizze assicurative accessorie al finanziamento. Il ricorrente ritiene infatti che, stante la natura obbligatoria della predetta copertura assicurativa (e non già facoltativa, per come dichiarato nella documentazione contrattuale), il relativo costo avrebbe dovuto essere computato nel TAEG esposto in contratto.

La problematica in esame è stata recentemente affrontata dal Collegio di coordinamento (v. decisioni nn. 10617/17, 10620/17 e 10621/17), che ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il principio di diritto che qui di seguito si riporta:

“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Orbene, nel caso di specie, premessa l'inammissibilità della domanda di esibizione dei documenti relativi alle provvigioni trattenute dall'intermediario all'atto del collocamento delle polizze (domanda non formulata già in sede di reclamo, contrariamente a quanto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, Sez. VI, par. 1), quest'Arbitro ritiene che il ricorrente abbia provato la sussistenza di uno stretto collegamento funzionale tra il finanziamento e la polizza assicurativa, sussistendo, relativamente a quest'ultima, tutti gli indici di obbligatorietà individuati dal Collegio di coordinamento (*i.e.*, funzione di copertura del credito, contestualità e identità di durata del contratto di prestito e del contratto assicurativo, parametrizzazione dell'indennizzo al debito residuo).

L'intermediario, viceversa, non è stato in grado di dimostrare di *"avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio"*. Infatti, in sede di controdeduzioni ha prodotto altri tre contratti di finanziamento privi di copertura assicurativa (estrapolati da una più ampia lista di prestiti concessi a soggetti aventi lo stesso *rating* del ricorrente), i quali, tuttavia, non appaiono affatto simili a quello oggetto di controversia, presentando notevoli divergenze specie sotto l'aspetto della durata e del TAN.

In conclusione, non avendo la resistente fornito elementi di prova idonei a contrastare la presunzione di obbligatorietà della polizza associata al finanziamento, il ricorso merita di essere accolto, con condanna dell'intermediario alla rideterminazione del piano di ammortamento del prestito secondo la disciplina vigente all'epoca della stipula e alla restituzione al ricorrente di quanto da quest'ultimo pagato in eccesso, nonché al rimborso delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in misura pari ad € 200,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG del contratto di finanziamento e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita; il tutto nei limiti del *petitum*. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI